



# COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

OGGETTO: Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A., acquisto azioni societarie ai sensi del D.Lgs. 175 del 2016 e della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (L.P.n. 8 del 2020)

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **luglio** ad ore 20.00,

**28 luglio 2025**

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale

Presenti i Signori:

Assenti

1. CAROTTA GIANNI
2. STERNI CAROL
3. MARTINELLI DENNIS
4. CAGLIEROTTI DAVIDE
5. MAZZUCCHI FRANCESCA
6. BECECCHI DALILA
7. BENEDETTI DYLAN
8. CIAGHI STEFANO
9. MAZZUCCHI MASSIMILIANO
10. MAZZUCCHI ALBERTO
11. BENEDETTI PIERA
12. BENEDETTI OSCAR

| giust. | ing. |
|--------|------|
|        |      |
|        |      |
|        |      |
|        |      |
|        |      |
|        |      |
|        |      |
| X      |      |
|        |      |

Assiste e verbalizza  
il Segretario Comunale  
*dott.ssa Martina Magnano*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **Gianni Carotta** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

**29 luglio 2025**

ove rimarrà esposto  
per 10 giorni consecutivi

LA SEGRETARIA COMUNALE  
*f.to dott.ssa Martina Magnano*

Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28.07.2025.

OGGETTO: Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A., acquisto azioni societarie ai sensi del D.Lgs. 175 del 2016 e della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (L.P.n. 8 del 2020)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico delle società partecipate") dispone che:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

la legge provinciale n. 8/2020, recante "Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici"

la promozione turistica del territorio di Ronzo-Chienis fino al 31/12/2023 era stata curata dall'Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina;

a seguito della legge provinciale n. 8/2020 sopra richiamata che ha ridefinito gli ambiti territoriali, l'Azienda per il Turismo titolata per diventare il nuovo soggetto di riferimento nell'ambito territoriale di riferimento per il Comune di Ronzo-Chienis risulta pertanto essere la società "Garda Dolomiti –

Azienda per il Turismo S.p.A." operante nell'ambito territoriale "Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano" previsto nella tabella A "Ambiti Territoriali" di cui alla LP 8/2020.

Tutto quanto premesso:

visto l'art. 7 "Attività delle APT" della LP. 8/2020 e rilevato che la Società Garda Dolomiti ha per oggetto la promozione dell'immagine e dell'attività turistica dell'ambito territoriale del Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano ai sensi dell'art. 2 dello Statuto ed in particolare svolge servizi di interesse generale, organizzando le seguenti attività:

- Istituzione e svolgimento dei servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica;
- Organizzazione e promozione di manifestazioni ed eventi;
- Attuazione, in ambito locale, di progetti di livello provinciale e degli strumenti di sistema;
- Sviluppo dei prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
- Valorizzazioni dell'utilizzo delle produzioni locali e delle esperienze locali;
- Promozione dei valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della LP 12 agosto 2020, n. 8;
- Affiancamento e sostentamento degli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:
  - o Coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;
  - o Definizione di proposte tematiche e stagionali;
  - o Coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località
- Realizzazione di attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
- Promozione dei marchi delle località;
- Concorso alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale;
- Promozione e gestione di impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale;
- Sostenimento delle iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
- Promozione dello svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio;

ritenuto che la società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A." è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 in quanto opera nello svolgimento di servizi pubblici di interesse generale quali la promozione turistica come indicato nello Statuto della Società stessa;

fatto presente, quindi, il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento al perseguimento da parte della società della propria finalità istituzionale finalizzata alla "produzione di un servizio di interesse generale";

richiamato l'art. 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico delle società partecipate") che dispone che: "*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni*

*pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria...";*

rilevato che rientrano nelle finalità dell'Ente l'incentivazione e la valorizzazione turistica del Comune e che è volontà dell'amministrazione partecipare alle scelte di promozione turistica del territorio nel proprio ambito territoriale (ridefinito a seguito delle modifiche normative sulla promozione turistica di cui alla legge 8/2020) anche attraverso l'adesione a società che promuovano tale attività nel rispettivo ambito di appartenenza, come indicato negli strumenti di programmazione del Comune di Ronzo-Chienis;

rilevato che il Comune di Ronzo-Chienis manifesta la sua volontà di partecipare alle scelte strategiche turistiche del proprio territorio attraverso la propria adesione alla società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.a.;"

visto l'art. 24 "Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali", comma 1 della Legge Provinciale 27/2010 che dispone che:*"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate"*;

dato atto che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge 27/2010, la partecipazione societaria degli enti locali nelle Aziende per il Turismo dei rispettivi ambiti territoriali è prevista dalla legge provinciale sulla promozione turistica n. 8/2020 ed in particolare all'art. 12, comma j, che prevede per le Aziende per il Turismo l'adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati nell'ambito territoriale e pertanto le condizioni dell'art. 4 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 175/2016 si intendono rispettate;

dato atto che ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto di Garda Dolomiti S.p.A. possono essere soci tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica d'ambito, secondo i dettami di cui alla legge L.P. 12 agosto, n.8 ed attesi i fini di interesse generale perseguiti da essa;

Visto l'art. 6 dello Statuto di Garda Dolomiti S.p.A. in cui si rileva che:

- Il capitale sociale è diviso in quote nominali da 250,00 euro cadauna;
- I soci rappresentati dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti potranno avere una partecipazione azionaria superiore a 40 (quaranta) azioni;

vista l'attuale compagine sociale della società "Garda Dolomiti- Azienda per il Turismo S.p.a.", società a partecipazione mista pubblico-privata, in cui la quota di partecipazione dei soggetti privati non risulta inferiore al 30%, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016;

vista la previsione normativa dell'adesione aperta delle Aziende per il Turismo a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico, ai sensi dell'art. 12, comma i, della LP 8/2020;

Ritenuto pertanto di aderire alla società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A." tramite l'acquisizione di n. 8 azioni dal valore nominale complessivo di € 2.000,00. Dato atto che la convenienza economica di tale operazione è da ricondursi all'acquisto al valore nominale di 2.000 euro azioni in una Società che ha i seguenti risultati economico – patrimoniali:

- Patrimonio netto (anno 2024): € 827.484
- Totale valore della produzione (anno 2024): € 13.524.350

- Totale valore della produzione degli ultimi 3 anni - nel 2024 di € 13.524.350, nel 2023 di € 10.327.179, nel 2022 di € 8.961.004) - che supera di gran lunga il requisito finanziario previsto dall'art. 12, comma f, della LP 8/2020, che prevede un bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari (in termini di valore della produzione);

dato atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;

tenuto conto che lo schema del presente atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione presso il seguente indirizzo web del Comune: <https://www.comune.ronzo-chienis.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipateProvvedimenti>, così come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;

preso atto che, in osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, il presente atto di acquisizione da parte di questo ente della partecipazione nella società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A." dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 187;

preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, l'efficacia dell'acquisto delle azioni societarie è subordinato alla delibera della Corte dei Conti che, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, si esprime sulla conformità riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, qualora la Corte non si pronunci entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della presente delibera, l'amministrazione può procedere all'acquisto delle azioni societarie;

Vista la delibera del Consiglio Comunale di data odierna, con cui è stata approvato l'assestamento di bilancio, con la quale è stato istituito il capitolo 8001 Piano Finanziario 3.01.01.03.003, ai fini dell'acquisizione della partecipazione azionaria nel corso dell'anno 2025 da parte del Comune;

Visto il parere del Revisore dei Conti del Comune di Ronzo-Chienis del 25.07.2025 pervenuto al ns. protocollo n. 3528 di data 25.07.2025;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- la legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (LP 12 agosto 2020, n. 8);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Ronzo-Chienis;

- lo Statuto della società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.";
- visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano di n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti nessuno, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sopra indicate formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'acquisizione di n. 8 azioni della società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.", C.F. 01855030225, per un valore complessivo di € 2.000,00;
3. di autorizzare il Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis, quale rappresentante legale dell'ente, alla sottoscrizione della scheda di adesione socio da inoltrare al Consiglio di Amministrazione di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.,
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
5. di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione a Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A., alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in osservanza dell'art 5 del D.Lgs. 175/2016;
6. di subordinare l'efficacia del presente atto alla ricezione della delibera di conformità della Corte dei Conti entro il termine di 60 giorni della ricezione della presente o dall'infruttuosa scadenza del termine dei 60 giorni, decorsi i quali il Comune potrà procedere all'acquisto delle azioni prescindendo dalla delibera di conformità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;
7. che la spesa complessiva di euro 2.000,00 relativa al pagamento delle quote societarie, trovano copertura finanziaria al cap. 8001 del corrente bilancio 2025-2027.
8. di incaricare il Segretario comunale all'adozione della determina di impegno di spesa ed ogni atto conseguente alla presente deliberazione, salvo gli atti di competenza del Sindaco;
9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Ronzo-Chienis al seguente indirizzo web: <https://www.comune.ronzo-chienis.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Società-partecipate/Provvedimenti> così come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
11. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

## ***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**OGGETTO:** Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A., acquisto azioni societarie ai sensi del D.Lgs. 175 del 2016 e della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (L.P.n. 8 del 2020)

---

### ***PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA***

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ronzo Chienis, 22 luglio 2025

LA SEGRETARIA COMUNALE  
*f.to dott.ssa Martina Magnano*

---

### ***PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE***

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa e si attesta la copertura finanziaria.

Ronzo Chienis, 22 luglio 2025

La Responsabile del Servizio Finanziario  
*f.to rag. Antonia Benedetti*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
f.to Gianni Carotta

LA SEGRETARIA COMUNALE  
f.to dott.ssa Martina Magnano

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì,

LA SEGRETARIA COMUNALE

---

Copia conforme all'originale.

Addì, 29 luglio 2025

LA SEGRETARIA COMUNALE  
f.to dott.ssa Martina Magnano